CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI

composto dai magistrati:

Mauro Bonaretti	Presidente
Vittoria Cerasi	Consigliere
Maura Carta	Consigliere

nella Camera di consiglio del 17 aprile 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

di regolarità e conformità dei rendiconti delle spese elettorali sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per la campagna elettorale dell'8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Cantù (CO).

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali alla Camera ed al Senato;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali*";

Visto, in particolare l'art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96 – come da ultimo modificato dal predetto art. 33, comma 3, del decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014 – il quale, a seguito dell'introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, attribuisce alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, nonché ai collegi presso le stesse istituiti, la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che ha approvato i "*Primi indirizzi interpretativi inerenti all'applicazione dell'art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti*";

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che ha approvato gli indirizzi di orientamento in ordine al controllo sulle spese elettorali dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti (ora 30.000 abitanti);

Visto il decreto del Presidente della Sezione del 16 aprile 2024, n. 4, con il quale sono stati individuati i magistrati componenti del Collegio di controllo sulle spese elettorali con riferimento alle elezioni amministrative tenutesi l'8 e il 9 giugno 2024;

Visto l'elenco dei Comuni interessati al turno ordinario delle elezioni amministrative 2024 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali;

Considerato che nell'elenco dei Comuni di cui sopra è presente il Comune di Cantù (CO) con popolazione superiore a 30.000 abitanti, di cui n. 32.763 elettori, e, pertanto, soggetto al controllo da parte del Collegio preposto;

Vista l'ordinanza n. 92 dell'8 aprile 2025, con cui il Presidente del Collegio per le spese elettorali ha convocato in Camera di consiglio, per la data odierna, il Collegio per deliberare in ordine al controllo effettuato su quanto ha riguardato le spese elettorali

sostenute dalle liste/movimenti/partiti per le elezioni amministrative 2024 nei comuni interessati superiori a 30.000 abitanti;

Vista la documentazione acquisita nel corso dell'attività istruttoria relativa al Comune di Cantù (CO);

Ritenuto in fatto e in diritto

In relazione alle elezioni tenutesi nella Regione Lombardia l'8 e il 9 giugno 2024, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti siti nella Regione, e considerata la natura del controllo attribuito allo scrivente Collegio (ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall'art. 13 comma 6 lettera c) della legge n. 96/2012, limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse) e che per conformità a legge, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella sopra richiamata delibera n. 24/2013, deve intendersi, "*in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale*", il Collegio ha provveduto a esaminare la documentazione pervenuta, secondo il procedimento di seguito descritto, relativa al Comune di Cantù.

In via preliminare, con nota trasmessa a mezzo p.e.c. avente prot. Cdc n. 9649 del 19 giugno 2024, sono state richieste al Comune le seguenti informazioni: la certificazione della data di insediamento del Consiglio comunale; l'elenco delle liste che hanno partecipato alla tornata elettorale, con i riferimenti dei rappresentanti delle predette liste, obbligati al deposito del rendiconto delle spese elettorali sostenute, nonché di farsi parte diligente nella raccolta ed inoltro dei rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle Liste/Partiti/Movimenti iscritti alla tornata elettorale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della l. n. 96/2012, laddove gli stessi non vi avessero già provveduto.

Con nota di riscontro prot. Cdc n. 10796 del 17 luglio 2024, l'Ente trasmetteva l'elenco delle liste partecipanti alla tornata elettorale con i riferimenti dei rappresentanti delle stesse, la delibera n. 23/2024 di insediamento del Consiglio comunale.

I rendiconti delle spese elettorali sostenute dalle n. 7 (sette) liste/movimenti/partiti che hanno partecipato alla competizione elettorale sono stati trasmessi alla Sezione con le seguenti comunicazioni: per Lista Cantù civica con nota prot. Cdc n. 10806 del 17.07.2024; per Lega Salvini con nota prot. Cdc n. 10972 del 23.07.2024; per Fratelli d'Italia Giorgia Meloni con nota prot. Cdc n. 10952 del 23.07.2024; per Lista Cantù sicura con nota prot. Cdc n. 11301 del 31.07.2024; per Forza Italia – PPE con note prot. Cdc n. 11204 del 31.07.2024 e n. 11745 del 08.08.2024; per la coalizione costituita dal Partito Democratico e dalla lista Noi con Antonio Pagani con prot. Cdc n. 11635 del 07.08.2024.

A conclusione dell'esame della documentazione pervenuta, anche a seguito dell'attività istruttoria instauratasi a ragione di alcune criticità emerse dall'analisi dei rendiconti pervenuti, il Collegio ha rilevato che n. 3 (tre) liste/movimenti/partiti non hanno sostenuto spese. In relazione alle altre n. 4 (quattro) liste/movimenti/partiti, il rendiconto di ciascuno di esse rispetta i requisiti previsti dalla previsione legislativa vigente e il Collegio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ha riscontrato la conformità alla legge delle fonti di finanziamento, delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a giustificazione delle medesime.

P.Q.M.

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali, costituito presso la Sezione regionale di controllo per la Lombardia,

ACCERTA

che non sono state riscontrate irregolarità nei rendiconti presentati dalle liste, n. 7 (sette), che hanno partecipato alle elezioni comunali dell'8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Cantù (CO),

DISPONE

ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, della legge n. 515/1993, che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto di questa Sezione, al Presidente del Consiglio comunale di Cantù.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 17 aprile 2025.

Il Presidente del Collegio
(Cons. Mauro Bonaretti)

Componente
(Cons. Vittoria Cerasi)

Componente
(Cons. Maura Carta)

Depositata in Segreteria il

17 aprile 2025
Il Funzionario preposto
(Susanna De Bernardis)